

Intervento SRD01
- Investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole” –
Bando Annualità 2024/2025

Quesito n. 1

In merito alla procedura del bando, si chiede che:

La domanda di sostegno sia disponibile quanto prima nel portale SIAN per la sua compilazione, in modo che possa essere attivata per verificare eventuali anomalie nel fascicolo aziendale, per segnalare eventuali difficoltà e data la possibilità di essere salvata in bozza.

Risposta n. 1

Gli uffici stanno operando per profilare il bando sul portale e consentire la presentazione delle domande nei termini previsti dal bando. Alcune difficoltà legate al funzionamento del portale non ci consentono, tuttavia, di rendere disponibile l'applicativo prima del 31 marzo per consentire la compilazione preliminare della domanda di sostegno.

Quesito n. 2

Nella precedente versione del bando SRD01 alla voce “Durata dei requisiti “si legge testualmente: “Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di accesso alla misura e di quelli che determinano priorità per almeno 5 anni dalla data di concessione dell’aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze non dipendenti dalla volontà del beneficiario.” A pagina 5/37 della attuale versione del Bando SRD01, alla voce “Durata dei requisiti “ si legge invece: “Il beneficiario deve garantire il possesso dei requisiti di ammissibilità per almeno 5 anni dalla data della concessione dell’aiuto, pena la revoca della concessione stessa, fatte salve le cause di forza maggiore e le circostanze non dipendenti dalla volontà del beneficiario.” Il mantenimento dei requisiti che determinano le priorità non deve quindi più essere mantenuto nel tempo?

Risposta n. 2

Il bando SRD01 – annualità 2026 prevede espressamente l’obbligo di mantenimento, per 5 anni, dei soli requisiti di ammissibilità. Non è invece previsto alcun obbligo di mantenere nel tempo i requisiti di priorità.

Quesito n. 3

A pagina 7/37 della attuale versione del Bando SRD01, alla voce “Criteri di ammissibilità specifici per gli investimenti irrigui” si legge che, in caso di incremento della superficie irrigata, gli investimenti sono ammissibili “a condizione che un’analisi di impatto ambientale mostri che gli investimenti stessi non avranno un impatto negativo significativo sull’ambiente; tale analisi di impatto ambientale è effettuata o approvata dall’Autorità competente e può anche riferirsi a gruppi di aziende.”

Così come nel primo bando della Misura 4.1. fu correttamente richiamata l’allora vigente D.G.R. n. 34/33 del 07.08.2012, occorre aggiungere che: l’approvazione da parte dell’autorità competente (Assessorato dell’Ambiente) è necessaria esclusivamente per impianti di superficie superiore a 300 Ha, come precisato al punto 1 lettera d) dell’Allegato B1 alla D.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 “Direttive regionali in materia di VIA e di provvedimento unico regionale in materia ambientale (PAUR)”.

Risposta n. 3

Con riferimento al quesito, si precisa che le disposizioni richiamate in materia di valutazione ambientale trovano applicazione in quanto normativa vigente, indipendentemente dal loro espresso richiamo nel bando. Pertanto, le previsioni contenute nella D.G.R. n. 11/75 del 24.03.2021 restano pienamente applicabili, ivi compreso quanto previsto in ordine alle soglie dimensionali che determinano l’obbligo di approvazione da parte dell’Autorità competente.

Quesito n. 4

In una azienda al momento sprovvista di allaccio di corrente elettrica, il dimensionamento dell’impianto fotovoltaico può essere effettuato tenendo conto dei soli consumi stimati a seguito di nuovi investimenti in progetto, da maggiorare di un ulteriore 20 %?

Risposta n. 4

Il bando stabilisce che gli impianti per la produzione di energia sono ammissibili esclusivamente se destinati all'autoconsumo aziendale e che, ai fini del dimensionamento, occorre fare riferimento al consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti la domanda, desumibile dalle bollette del fornitore dell'energia elettrica, incrementato degli eventuali ulteriori consumi derivanti dai nuovi investimenti; rispetto al valore così determinato è ammessa una tolleranza massima del 20%.

Ne consegue che, in assenza di allaccio e quindi in assenza di bollette utili a determinare il "consumo annuo più elevato dei tre anni precedenti", non è conforme al bando procedere al dimensionamento assumendo come base esclusivamente i consumi stimati dei nuovi investimenti e maggiorandoli del 20%.

La tolleranza del 20% è infatti prevista solo "rispetto al valore così determinato", vale a dire rispetto al consumo storico documentato, incrementato dei consumi aggiuntivi da progetto.

Quesito n. 5

Nella nota alla specifica griglia "Criteri di selezione" del Principio "Caratteristiche del progetto di investimento", si legge che "il criterio combinazione di finalità specifiche che include la b) non è riconosciuto al progetto di investimento che nella finalità specifica prevede unicamente la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto". Nell' Allegato I tra gli interventi che determinano priorità al punto 26 vi è invece espressamente ed in modo autonomo indicata la rimozione e smaltimento di coperture in amianto. La sola rimozione e smaltimento dell'amianto è sufficiente per attribuire alla domanda il punteggio di quattro punti?

Risposta n. 5

Il bando prevede che nel caso in cui il progetto preveda solo la rimozione e smaltimento dell'amianto, il richiedente non può ottenere i 4 punti.

Quesito n. 6

A pagina cinque del bando SRD01 del si legge che "Sono ammissibili a sostegno gli investimenti che perseguono una o più delle seguenti finalità specifiche:

a) valorizzazione del capitale fondiario e delle dotazioni delle aziende"

All'interno di questa ampia definizione, in una azienda agricola già strutturata per l'allevamento ed ingrasso di centinaia di vitelli da carne all'anno, dotata di stalle, fienile, magazzino e mangimificio aziendale, è ammissibile la costruzione di un fabbricato destinato ad ufficio amministrativo, ufficio commerciale, sala riunioni con annesso servizio igienico?

Tale esigenza è motivata dalla giornaliera ed assidua presenza del titolare, dai quotidiani adempimenti amministrativi (carico e scarico bestiame, aggiornamento delle razioni alimentari, controlli veterinari etc.), dalle frequenti visite di potenziali acquirenti di capi di bestiame, dalla possibilità di ospitare incontri tematici congiunti con il Servizio Veterinario, con l' A.P.A. e con l' Agenzia LAORE.

Risposta n. 6

Il bando consente lavori edili solo se strettamente collegati a un investimento produttivo ammissibile. Questo non include, di per sé, la realizzazione di un edificio autonomo destinato a uffici o sala riunioni. Tali spazi possono essere ammessi solo se sono locali di servizio, necessari e direttamente collegati all'attività produttiva, adeguatamente motivati e proporzionati.

Le esigenze organizzative indicate (gestione amministrativa, incontri, visite) sono comprensibili, ma non sono sufficienti da sole a rendere ammissibile un fabbricato destinato esclusivamente a uffici.

Quesito n. 7

In base alla tabella dei costi per le spese generali, nei progetti di importo contenuto in particolare quelli con un investimento poco superiore al minimo ammissibile di € 15.000 può verificarsi una situazione apparentemente paradossale: essendo prevista una quota forfettaria iniziale di € 1.872 per le spese procedurali e amministrative, l'incidenza percentuale delle spese generali sul totale dell'investimento può risultare superiore al limite del 10%. Come deve essere correttamente interpretata questa circostanza ai fini dell'ammissibilità del progetto?

Risposta n. 7

La quota forfettaria non modifica il limite massimo del 10% stabilito dal bando per le spese generali. Nei progetti di importo contenuto può verificarsi che l'importo calcolato con i costi standard superi, in termini percentuali, tale limite. In questi casi, ai fini dell'ammissibilità, resta comunque applicabile il tetto massimo del 10% del costo totale dell'investimento.

Quesito n. 8

Nel caso di un progetto che prevede l'acquisto di un fabbricato con oltre 30 anni da ristrutturare, ma che attualmente non è di proprietà dell'azienda e quindi non risulta nel fascicolo aziendale, come si deve procedere? Prima della presentazione occorre acquisire formalmente la disponibilità, ad esempio tramite atto preliminare registrato o altro titolo ammesso, e successivamente aggiornare e validare il fascicolo aziendale inserendo l'immobile?

Risposta n. 8

Nel caso in cui il progetto preveda l'acquisto di un fabbricato, non è evidentemente possibile che l'immobile sia già nella disponibilità dell'azienda al momento della presentazione della domanda.

Quesito n. 9

La partecipazione al bando SRD01 preclude la possibilità di aderire successivamente alla misura "Pacchetto Giovani" (SRE01), qualora venga attivata, soprattutto se il progetto SRD01 non è ancora concluso, considerato che la SRE01 comprende al suo interno anche interventi della stessa tipologia?

Risposta n. 9

La partecipazione al bando SRD01 non impedisce, di per sé, di presentare successivamente anche una domanda a valere sul Pacchetto Giovani. In questo caso, tuttavia, poiché non sarà consentito avere in corso due domande per l'intervento SRD01, il giovane dovrà rinunciare a una delle due.

Quesito n. 10

Per gli interventi relativi a nuovi fabbricati e strutture, nella scheda progetto (Allegato H) è sufficiente indicare le macrovoci di spesa come da portale SIAN oppure è necessario descrivere in modo dettagliato la tipologia dell'opera (destinazione d'uso, dimensioni, caratteristiche)? Inoltre, quanto risultano vincolanti tali indicazioni nella successiva progettazione definitiva da trasmettere ad ARGEA?

Risposta n. 10

In Allegato H non è prudente limitarsi alle sole macrovoci SIAN per nuovi fabbricati/strutture. Le macrovoci sono necessarie, ma serve anche una descrizione tecnica sintetica che identifichi univocamente l'opera: destinazione d'uso, dimensioni/quantità principali (superficie/volume/ingombri), caratteristiche funzionali essenziali e localizzazione aziendale. Questo perché l'operazione deve essere riconoscibile e coerente con il successivo progetto di dettaglio richiesto dal bando.

Si precisa inoltre che l'Allegato H non vincola come un progetto esecutivo, ma all'interno del perimetro del buon senso e della ragionevolezza, vincola come "perimetro dichiarato" di ciò che si chiede di finanziare. Nel progetto definitivo si può affinare e quantificare, ma senza che si cambino elementi sostanziali (tipologia/finalità, sede, caratteristiche tecniche determinanti) poiché trattasi di modifiche rilevanti.

Nel bando SRD01 non è prevista una soglia percentuale generale di tolleranza tra scheda e progetto.

Quesito n.11

Vorrei chiedere se dei fabbricati per uso agricolo inseriti in fascicolo aziendale ma ricadenti in zona industriale possono essere oggetto di intervento per eventuali migliorie.

Risposta n. 11

Il bando non stabilisce, in via generale, che i fabbricati oggetto di investimento debbano ricadere necessariamente in "zona agricola". Al contrario, per la trasformazione e commercializzazione afferma espressamente che i locali possono essere realizzati anche in zona artigianale/industriale, purché conformi agli strumenti urbanistici.

La collocazione in zona industriale non preclude automaticamente l'intervento. È ammissibile solo se l'opera è qualificabile come investimento aziendale coerente con SRD01, se risulta correttamente

nel fascicolo validato, se il beneficiario ha la disponibilità giuridica richiesta e soprattutto se l'intervento è conforme agli strumenti urbanistici e può ottenere i titoli/autorizzazioni necessari (che saranno comunque richiesti ai fini della liquidazione).

Quesito n. 12

Nei costi standard per gli impianti arborei si rileva:

Tabella 1 e per analogia le altre tabelle: shelter, viene riportato 150 € per un impianto di 667 piante/ha, quindi appena 0.22 € per pianta. Il solo costo del materiale è almeno il triplo di questo valore, non viene previsto il trasporto, distribuzione in campo, posizionamento....

Tabella 1 e per analogia le altre tabelle: impianto a goccia, viene riportato 850 € per un impianto di 667 piante/ha, pertanto per un impianto di circa 5mt x 3mt, ossia 20 filari lunghi 100 mt in un ettaro (100mtx100mt) doppia ala gocciolante, ossia 20x100x2=4000mt di ala gocciolante, quindi 850€/4000mt = 0.21€ per mt. Il solo costo del materiale è almeno il doppio per ali gocciolanti normali, per autocompensanti almeno 5 volte superiore..... pertanto anche in questo caso non si copre neanche il costo del materiale, non viene previsto il trasporto, distribuzione in campo, posizionamento, raccorderie, sfiati fine linea ecc....

Tabella 1 e per analogia le altre tabelle: scasso, viene riportato solo il costo dello scasso, non sono previste tutte le lavorazioni necessarie per realizzare un impianto fruttifero, livellamento del terreno, amminutamento (frangizollatura o fresature), realizzazione delle baule ove necessario, spietramento ove necessario e/o rullatura ecc.... si chiede se possono essere voci aggiuntive ai costi standard?

Così come pure le tubazioni principali per connettere le ali gocciolanti, filtri, centraline, elettrovalvole, fertirrigatoriecc... possono essere messe come voci aggiuntive ai costi standard?

Risposta n. 12

I costi standard previsti dal bando costituiscono il riferimento da applicare ai fini dell'ammissibilità della spesa. Non è pertanto possibile integrarli con ulteriori voci aggiuntive per compensare eventuali differenze rispetto ai costi effettivamente sostenuti.

Quesito n. 13

Eventuali royalty e brevetti delle piante possono essere riconosciute oltre al costo standard? (preventivo o relazione se unico fornitore)

Risposta n. 13

Le royalty e i brevetti non possono essere riconosciuti in aggiunta ai costi standard.

Il costo standard è onnicomprensivo ai fini dell'ammissibilità della spesa.

Quesito n. 14

Per gli impianti di produzione di energia, possono essere realizzati impianti a isola con dimostrazione degli assorbimenti generati dall'investimento? in assenza di allaccio alla rete pubblica.

Risposta n. 14

Gli impianti a isola sono ammissibili solo se l'azienda non è allacciata alla rete per impossibilità tecnica. In tal caso, il fabbisogno energetico deve essere dimostrato con una stima tecnica dei consumi. Resta fermo che l'impianto deve essere dimensionato sull'autoconsumo e non eccedere il fabbisogno aziendale.

Quesito n. 15

È possibile che venga pubblicato nella sezione del bando l'elenco dei comuni ricadenti in zona vulnerabile dai nitrati, zone montane, zone soggette a vincoli naturali significativi, anche in virtù delle recenti variazioni emanate dal governo centrale?

Risposta n. 15

Per le zone montane e per le zone soggette a vincoli naturali significativi, il bando rinvia a un'unica fonte ufficiale: l'elenco dei Comuni contenuto nell'Allegato 3 del CSR. Di conseguenza, non è prevista la ripubblicazione dello stesso elenco nella sezione dedicata al bando SRD01, poiché il riferimento valido e aggiornato resta quello del CSR.

Per le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), invece, non risulta disponibile un elenco ufficiale dei Comuni: la perimetrazione è resa disponibile tramite cartografia ufficiale in formato digitale, consultabile al seguente indirizzo: <https://www.sintai.isprambiente.it/public/GIS/home>

Quesito n. 16

Si chiede una spiegazione più esaustiva per i punteggi alla lettera i e l (caratteristiche per progetto di investimento). L'importo di un intervento indicato nell'allegato l può incidere con qualsiasi percentuale sul totale dell'investimento?

Risposta n. 16

I punteggi i) e l) sono riconosciuti se nel progetto è presente almeno un intervento dell'Allegato l coerente con la finalità b) o d), inserito in una combinazione di finalità. Il bando non prevede una percentuale minima: l'intervento può incidere anche in misura limitata sul totale dell'investimento.

Quesito n. 17

Si richiede se al bando possano partecipare anche le cooperative che effettuano prevalentemente il condizionamento e la commercializzazione del prodotto dei loro soci, o se debbano partecipare al bando sulla trasformazione di prossima pubblicazione. Il bando prevede la partecipazione ma la presenza di un PST di 25.000 euro di fatto le esclude.

Risposta n. 17

Una cooperativa può partecipare al bando SRD01 solo se possiede tutti i requisiti richiesti. In particolare, deve essere una vera impresa agricola: con attività agricola prevalente (Ateco 01), iscritta ai registri e con una dimensione economica (PST) di almeno 25.000 euro. Una cooperativa che si limita a trasformare o commercializzare i prodotti dei soci, senza una propria produzione agricola, evidentemente non soddisfa questi requisiti.

Quesito n. 18

Si chiede in merito alla disponibilità giuridica degli immobili l'indicazione (esclusivamente in proprietà, affitto, usufrutto, enfiteusi o in concessione da enti pubblici) sia da intendersi solo per i terreni e i fabbricati nei quali intende effettuare gli investimenti fissi. Per cui per le altre tipologie di investimento (macchine, attrezzature, impianti mobili), possono essere utilizzate, al fine del dimensionamento le superfici in comodato, con l'obbligo di mantenere le superfici per la durata degli impegni.

Risposta n. 18

Sì: l'elenco "chiuso" dei titoli (proprietà, affitto, usufrutto, enfiteusi, concessione da enti pubblici) riguarda solo i terreni e i fabbricati sui quali si realizzano investimenti fissi.

Quesito n. 19

Per l'acquisto di un fabbricato esistente viene considerato ammissibile il 20% dell'investimento o il contributo è il 20% della spesa? Es. su 100.000 il contributo è 20.000 (20% di 100.000) oppure 12.000 (60% di 20.000)?

Risposta n. 19

Il bando recita: L'acquisto di fabbricati deve essere finalizzato allo svolgimento dell'attività aziendale, essere strettamente connesso con gli obiettivi del progetto ed è ammesso nella misura massima del 20% dell'investimento. Tale disposizione significa che l'acquisto di un fabbricato è ammissibile fino ad un massimo del 20% dell'investimento complessivo (comprese le spese generali) e non che il contributo sia del 20%.

Quesito n. 20

Si chiede di specificare cosa si intenda con la frase del bando a pagina 10 "Non possono beneficiare dell'aiuto interventi per i quali l'azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici".

Nello specifico si chiede di capire se possa essere ripresentato un progetto identico o riportante in parte investimenti che risultavano ammissibili ma non finanziabili, e che non sono stati realizzati, nel precedente bando psr misura 4.1.

Risposta n. 20

La disposizione del bando (“Non possono beneficiare dell’aiuto interventi per i quali l’azienda ha già ottenuto o richiesto, al medesimo titolo, contributi pubblici”) ha l’obiettivo di evitare il doppio finanziamento.

Questo vale sia se il contributo è già stato concesso, sia se per quello stesso investimento esiste ancora una domanda di aiuto non collaudata.

Nel caso di investimenti già inseriti in una domanda 4.1 possono essere ripresentati col bando SRD01 solo se, per quelle stesse voci, non è stato concesso alcun contributo e non esiste più alcuna richiesta pendente.

Quesito n. 21

Si chiede se nel caso di realizzazione di impianti arborei, per il quale sono previsti i costi standard, i lavori vengano realizzati dalla ditta mediante prestazioni volontarie e mezzi aziendali, considerato che le fatture e qualsiasi altro giustificativo di spesa e pagamento non sono richiesti ai fini della verifica degli importi di spesa sostenuti e pagati dal beneficiario, se in tale caso debba seguire l’iter applicabile alle prestazioni volontarie e se debba essere dichiarato in fase di domanda.

Risposta n. 21

Sì: anche per un impianto arboreo valorizzato a costi standard, i lavori possono essere eseguiti “in economia” con prestazioni volontarie e mezzi aziendali.

Quesito n. 22

A pag. 12 Nel caso di adozione dei “Costi semplificati” (frantoi oleari e spese di progettazione) o dei “Costi di riferimento” (macchine e attrezzature agricole comprese nel “Sistema di determinazione prezzi massimi di riferimento per macchine e attrezzature agricole - SPDM”) i preventivi non sono mai richiesti. Perché si escludono gli impianti arborei? Si tratta di refuso?

Risposta n. 22

In quel punto del bando gli impianti arborei non sono stati citati in quanto la spesa relativa a tali interventi veniva prima quantificata utilizzando il prezzo dell’Agricoltura e i preventivi venivano richiesti solo per l’eventuale acquisto delle piantine. Vale comunque la regola che anche in questi casi i preventivi non sono richiesti, esattamente come per frantoi oleari e spese di progettazione.

Quesito n. 23

Posto che non esistano soglie di demarcazione finanziaria tra gli interventi CSR e quelli previsti dagli interventi settoriali per i diversi settori, si chiede se la presenza del CUP nelle fatture sia sufficiente a dimostrare l’impossibilità a ricevere un doppio finanziamento. In quanto il bando rimanda al paragrafo 7.3.4. del CSR dove l’autorità di gestione può istituire, per mezzo dell’organismo pagatore idonei sistemi informativi a verifica dei doppi pagamenti del quale attualmente non si è a conoscenza.

Risposta n. 23

Il CUP serve per tracciare in modo univoco il progetto finanziato e le relative spese ed è quindi uno degli strumenti utilizzati, ma non l’unico, per la verifica del rispetto del divieto di doppio finanziamento da parte dell’Organismo Pagatore, all’interno di un più complesso sistema di controlli e verifiche, anche di tipo informatico.

Quesito n. 24

Nell’attribuzione del punteggio al principio CARATTERISTICHE DEL PROGETTO DI INVESTIMENTO lettere i) e l) nella frase Combinazione di finalità specifiche dell’intervento che include la b) e la d) rispettivamente, qual’è l’interpretazione da dare al termine “intervento”?

Si può attribuire il punteggio se si realizzano due interventi di cui uno rientrante all’interno delle finalità specifiche B o D e l’altro intervento non risulta strettamente attinente agli investimenti che determinano priorità riportati nell’allegato I?

Es. acquisto un GPS (finalità D) e sostituisco l’impianto di irrigazione (finalità a) sto facendo combinazione? Es. realizzo delle siepi per favorire la biodiversità (finalità B) e sostituisco l’impianto di irrigazione (finalità a) sto facendo combinazione?

Oppure la combinazione deve realizzarsi all’interno del singolo “intervento”, inteso come investimento? si riportano degli esempi che prevedono gli stessi acquisti per finalità B E D precedentemente indicate, ma con investimenti associati più attinenti ES. rinnovo parco macchine con l’acquisto di una trattoria (finalità a) e dotare la trattoria di un sistema GPS (finalità b).

Se ad esempio realizzo un frutteto (finalità a) e delle siepi per favorire la biodiversità (finalità B) al bordo del frutteto.

Si chiede di fornire degli esempi pratica che consentano un uniformità interpretativa. Inoltre l'esempio riportato a margine della tabella a pag 19 riferito allo smaltimento dell'amianto risulta forviante e riporta quanto segue:

Il criterio combinazione di finalità specifiche che include la b) non è riconosciuto al progetto d'investimento che nella finalità specifica prevede unicamente la rimozione e smaltimento dell'amianto/cemento amianto. Infatti un progetto che realizza solo la rimozione amianto soddisfa unicamente la finalità b), per cui non realizza nessuna combinazione di finalità, di conseguenza appare palese che non possa ottenere il punteggio previsto per la combinazione.

Ma questo dovrebbe valere anche per tutti gli altri interventi che soddisfano unicamente una finalità del punto B e D. Perché specificare che non si applica alla sola rimozione dell'amianto?

Risposta n. 24

Ai fini dell'attribuzione del punteggio, è sufficiente la presenza anche di un solo intervento tra quelli individuati nell'Allegato I, lettere A), B) o C), purché coerente con le finalità del bando. Non è quindi richiesta, ai fini del punteggio, la combinazione di più interventi. Resta ferma un'unica eccezione espressa: la sola rimozione e smaltimento del cemento amianto non è sufficiente ai fini del riconoscimento del punteggio e deve essere inserita nell'ambito di un intervento più ampio, coerente con le finalità del bando.

Quesito n. 25

Si richiede se ai fini della qualifica di giovane agricoltore, fra le modifiche apportate con il D.M. 690628/22.12.2025 debba essere presa in considerazione la sola modifica dell'articolo 5, comma 1, lettera c punto 3 e si debba escludere la modifica del comma 9.

Inoltre si chiede se l'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, come indicata al comma 1, lettera c punto 3, possa essere dimostrata dalla conduzione agricola dell'azienda parte del titolare.

Risposta n. 25

Con riferimento al quesito, si precisa che, ai fini della qualifica di giovane agricoltore, deve essere considerata la disciplina pertinente contenuta nell'articolo 5 del D.M. 23 dicembre 2022, come modificato dal D.M. 690628 del 22.12.2025. In tale ambito, la modifica del comma 9 non risulta pertinente ai fini della definizione e del riconoscimento della qualifica di giovane agricoltore nell'ambito dell'intervento SRD01.

Con riferimento al requisito dell'esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, essa può essere dimostrata anche attraverso l'effettivo svolgimento di attività agricola nell'ambito dell'azienda familiare o dell'azienda del titolare, purché tale attività risulti oggettivamente documentabile (ad esempio mediante iscrizioni previdenziali agricole).

Quesito n. 26

Rispetto agli investimenti presentati nella prima domanda in fase di presentazione del progetto posso essere fatte delle modifiche? È previsto un massimo nella riduzione delle spese inizialmente preventivate?

Risposta n. 26

Vedasi risposta al quesito n. 10.

Quesito n. 27

Può essere utilizzato il mandato vecchio con i vecchi loghi o ne fornirete uno nuovo?

Risposta n. 27

Si ritiene doveroso premettere che con DGR n. 14/50 del 25.3.2026 sono state attribuite formalmente ad ARGEA Sardegna OPR le funzioni del Responsabile regionale delle utenze SIAN e pertanto dal 1° aprile le richieste per il rilascio delle credenziali di accesso per gli utenti istituzionali e per i liberi professionisti devono essere inviate direttamente ad Argea (PEC: argea@pec.agenziaar-gea.it).

Nelle more di eventuali nuove disposizioni o nuovi modelli da parte dell'Agenzia, possono essere utilizzati i modelli già in uso per il precedente PSR con opportuna modifica dell'intestazione e del

logo o, in alternativa, un mandato auto redatto in formato libero che riporti integralmente tutti gli elementi sostanziali della richiesta.

Quesito n. 28

Può attribuirsi il punteggio per gli organismi di filiera, a chi nella scorsa programmazione ha partecipato ad un PIF, o fa parte dell'accordo di Filiera Ercole.0 del Gruppo Cellino?

Risposta n. 28

Il punteggio per "altro organismo di filiera" può essere riconosciuto solo se il richiedente è socio di un soggetto che rientra nella definizione data dal bando, cioè una cooperativa, un consorzio di cooperative o altra forma associativa che provvede alla trasformazione e commercializzazione del prodotto. Il bando precisa anche che tale organismo non deve necessariamente operare nello stesso comparto produttivo dell'azienda. Di conseguenza, la semplice partecipazione, nella precedente programmazione, a un PIF non basta da sola ad attribuire il punteggio. Allo stesso modo, la semplice adesione a un "accordo di filiera" non è sufficiente se tale accordo non coincide con un vero organismo di filiera, con assetto associativo definito e rapporto di adesione attuale del richiedente.

Quesito n. 29

Alla pagina 13 (Cap.8 Condizioni di ammissibilità delle operazioni di investimento, Par. 2 Costi ammissibili, Sezione "Ulteriori disposizioni sull'ammissibilità delle spese) viene esplicitamente riportato "Per gli investimenti per i quali è prevista l'adozione dei "Costi semplificati" (nuovi impianti arborei, frantoi oleari e spese di progettazione) le fatture e qualsiasi altro giustificativo di spesa e pagamento non sono richiesti ai fini della verifica degli importi di spesa sostenuti e pagati dal beneficiario." Tale circostanza viene ribadita anche nel Cap. 13 Istruzioni operative al sotto capitolo f. Presentazione delle domande di pagamento sia nel sotto paragrafo "Domanda di pagamento del SAL" e "Domanda di pagamento del saldo finale", in cui viene indicato "I giustificativi di spesa e pagamento non sono richiesti nel caso di adozione dei "Costi semplificati" (nuovi impianti arborei, frantoi oleari e spese di progettazione)." È quindi corretto interpretare che all'atto della rendicontazione per codeste tipologie di spesa non sia necessario presentare fattura, bonifico e relativi estratti conto?

Risposta n. 29

Sì, l'interpretazione è corretta.

Quesito n. 30

Si richiede un chiarimento in merito agli importi indicati nella Scheda-progetto redatta secondo l'Allegato H, allegata alla domanda di sostegno. In particolare, si chiede di sapere: se gli importi complessivi e la ripartizione per categorie di spesa indicati nella Scheda-progetto debbano considerarsi vincolanti ai fini della successiva presentazione del progetto di dettaglio (business plan, computo metrico, preventivi, ecc.).

Se, in sede di presentazione del progetto di dettaglio, siano ammesse variazioni rispetto agli importi indicati nella Scheda-progetto e, se eventuali scostamenti tra la spesa totale indicata nella Scheda progetto e quella risultante dal progetto di dettaglio possano incidere sull'ammissibilità della domanda.

Risposta n. 30

Vedasi risposta al quesito n. 10.

Quesito n. 31

Demarcazione CSR con Interventi OCM. Nel Precedente Bando della Mis. 4.1 del 2023 era specificato a pagina 10/33, con questa dicitura <<La demarcazione tra gli interventi finanziabili con la sottomisura 4.1 e quelli finanziabili nell'ambito dei Programmi Operativi di alcune OCM è indicata al punto 14 del PSR e sinteticamente riportata nell'allegato E.>>. In questo bando non sono previsti criteri di demarcazione?

Risposta n. 31

Il bando SRD01 non prevede specifici criteri di demarcazione tra interventi CSR e interventi OCM.

Quesito n. 32

Il Bando SRD01 2026 riporta <<I punteggi non sono cumulabili tra loro. Nel caso di comparti produttivi oggetto di intervento appartenenti al medesimo criterio di selezione (esempio: bovini da carne e bovini da latte), il relativo punteggio è attribuito un'unica volta. Nel caso di comparti produttivi oggetto di intervento appartenenti a differenti criteri di selezione (esempio: suinicolo e altri comparti produttivi), si riconosce solo il comparto incluso nel criterio con punteggio maggiore.>> Mentre nel Bando Sottomisura 4.1 del 2023 citava <<Per l'attribuzione del punteggio relativo al comparto produttivo, nel caso di aziende miste si fa riferimento al comparto maggiormente interessato dall'intervento in termini di costo dell'investimento; qualora un investimento interessi più comparti sarà attribuito al settore produttivo prevalente in termini di PS.>> Molti colleghi suggeriscono che il requisito del costo dell'investimento sia più corretto rispetto a quello del comparto produttivo incluso nel criterio con punteggio maggiore.

Per spiegarci meglio, sfruttando l'esempio del Bando SRD01 (esempio: suinicolo e altri comparti produttivi): un'azienda mista suini-bovini (con PST prevalente dai suini), che propone l'acquisto di capannine per l'allevamento "en plein air" o gabbie per scrofe (poniamo per un totale di € 10.000,00) per i suini, e che propone anche la realizzazione di una stalla per bovini da ingrasso ex-novo (ipotizziamo € 200.000,00), otterrebbe un punteggio maggiore rispetto ad un'azienda di soli bovini da carne, che propone la realizzazione della stessa stalla per bovini da ingrasso ex-novo (dello stesso costo di € 200.000,00), alla quale verrebbe attribuito un punteggio di soli 2 punti. Avendo eliminato il criterio del costo, nel Bando SRD01, quest'ultima azienda, di soli bovini, sarebbe penalizzata come punteggio rispetto a quella mista suini-bovini, che proponendo anche l'acquisto di capannine per i suini otterrebbe un punteggio maggiore ("3") per il settore produttivo prevalente in termini di PS, rispetto a quella di soli bovini.

Risposta n. 32

Il bando SRD01 2026 prevede che, se i comparti produttivi oggetto di intervento appartengono a criteri diversi, si riconosce solo il comparto incluso nel criterio con punteggio maggiore. Non vale più la regola del vecchio bando 4.1 che faceva riferimento al comparto maggiormente interessato dall'intervento in termini di costo dell'investimento.

Quesito n. 33

Ulteriore criticità emersa nel bando pubblicato riguarda la determinazione del prezzo di acquisto delle trattrici agricole. Infatti, nonostante sia stato più volte segnalato e documentato, i listini utilizzati per la definizione del prezzo ammissibile, fatta eccezione per i trattori specializzati (ad esempio la tipologia "frutteto" o similari), risultano significativamente distanti dai reali prezzi di mercato applicati nella nostra Regione per le restanti tipologie di macchine. Alla luce di tale scostamento, si chiede di valutare il ritorno all'utilizzo del sistema dei tre preventivi, già previsto per l'acquisto delle attrezzature agricole, quale strumento più aderente alla realtà dei prezzi e maggiormente idoneo a garantire equità e trasparenza nella determinazione della spesa ammissibile.

Sempre riguardo l'acquisto dei trattori, si chiede altresì di riportare all'interno del bando, precise indicazioni sul dimensionamento della macchina da acquistare, questo perché sono ancora d'oggi numerosissime le segnalazioni da parte dei nostri scritti che lamentano problematiche durante le fasi di istruttoria, per l'utilizzo da parte dei funzionari Argea di parametri ormai non più adatti alle attuali esigenze aziendali. A titolo esemplificativo si vuole prendere in esame il caso del dimensionamento di un'azienda vitivinicola media con quattro ettari di superficie vitata, ove applicando le attuali tabelle per il dimensionamento potrebbero acquistare un motocoltivatore, mentre oggi soltanto l'acquisto di macchinari oleodinamici o di atomizzatori richiederebbero potenze minime comprese tra i 70 e i 90 cavalli, indipendentemente dall'estensione delle superfici coltivate.

Risposta n. 33

Sul primo punto, si precisa che il bando prevede, per le trattrici agricole, l'utilizzo del sistema SPDM quale modalità esclusiva di determinazione della spesa ammissibile. Nei casi coperti da tale sistema, il ricorso ai tre preventivi non è consentito. Tale scelta costituisce un indirizzo consapevole e strutturale dell'Amministrazione, finalizzato a garantire uniformità, oggettività e semplificazione nella determinazione dei costi ammissibili, nonché ad accelerare le procedure di istruttoria e di spesa. L'utilizzo di un sistema di prezzi di riferimento consente infatti di superare le criticità operative e i margini di discrezionalità connessi al sistema dei preventivi, assicurando maggiore trasparenza, comparabilità e controllabilità della spesa pubblica. In tale prospettiva, la previsione risponde anche alle rei-

terate istanze degli stakeholders, che hanno evidenziato la necessità di superare le difficoltà applicative e i rallentamenti procedurali legati all'acquisizione dei preventivi. Sul secondo punto, si evidenzia che il bando non contiene, né intende introdurre, parametri tecnici di dimensionamento delle macchine agricole (né di alcun altro tipo di interventi). Non si ritiene infatti opportuno inserire nei bandi di attuazione degli interventi CSR regole di natura tecnico-progettuale, in quanto tali parametri, per loro natura, non possono essere standardizzati in modo rigido senza rischiare di risultare inadeguati o distorsivi rispetto alla varietà delle situazioni aziendali. Il corretto dimensionamento delle macchine agricole dipende infatti da molteplici variabili (ordinamento colturale, tecniche di lavorazione, dotazione aziendale, evoluzione tecnologica, organizzazione del lavoro), che non possono essere ricondotte a criteri uniformi validi per tutte le aziende. L'introduzione di parametri predefiniti comporterebbe il rischio di escludere soluzioni tecnicamente appropriate o, al contrario, di ammettere soluzioni non coerenti con le reali esigenze aziendali. Per tali ragioni, la valutazione del dimensionamento è rimessa alla responsabilità del tecnico progettista, che deve motivarla in relazione alle specifiche condizioni aziendali, ed è oggetto di verifica in sede istruttoria sotto il profilo della coerenza e del non sovradimensionamento dell'investimento.